



Decreto Dirigenziale n. 31 del 17/06/2013

A.G.C. 13 Turismo e Beni Culturali

Settore 2 Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche

Oggetto dell'Atto:

L.R. 28 NOVEMBRE 2000, N. 16 "SOTTOPOSIZIONE A VINCOLO DI DESTINAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE". SOCIETA' "EDEN SERVICE S.R.L." CON SEDE IN MONTE SAN GIACOMO (SA) LOCALITA' CAMMINO. RIMOZIONE DEL VINCOLO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che la legge regionale 28 novembre 2000, n. 16 ha provveduto alla disciplina del vincolo di destinazione delle strutture ricettive turistiche nonché ai casi di rimozione del vincolo medesimo;
- b. che detto vincolo di destinazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della citata legge regionale, può essere rimosso, su richiesta del proprietario, solo se viene comprovata la non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva e previa restituzione di contributi e agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti;
- c. che, per le strutture ricettive soggette a vincolo, il Comune può consentire il mutamento della destinazione turistico-ricettiva previa autorizzazione della Giunta Regionale;
- d. che quest'ultima, sentito il parere dell'Ente Provinciale per il Turismo, delle associazioni di categoria e delle Organizzazioni Sindacali di settore, può autorizzare il mutamento della destinazione della struttura ricettiva compatibilmente con gli atti della programmazione regionale;
- e. che la L.R. n. 16 del 22.12.2004 "Norme sul governo del territorio" e s.m.i. ha previsto, tra l'altro, che:
 - e.1 l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e delle relative variazioni spetta, nell'ambito di rispettiva competenza, alla Regione, alle Province e ai Comuni (art. 7, co. 1);
 - e.2 la pianificazione territoriale e urbanistica si esercita mediante la formazione di piani generali e di piani settoriali, con i quali gli enti territoriali e pubblici preposti alla tutela di specifici interessi partecipano al procedimento pianificatorio relativamente alle proprie attribuzioni (art. 7, co. 2);
 - e.3 sono demandate ai Comuni tutte le funzioni relative al governo del territorio non espressamente attribuite dall'ordinamento e dalla legge 16/04 alla Regione e alle Province (art. 8, co. 1);
 - e.4 alla Regione e alle Province sono affidate esclusivamente le funzioni di pianificazione ad esse attribuite dalla legislazione nazionale e regionale che riguardano scelte di interesse sovracomunale (art. 8, co. 2);
- f. che, a tutt'oggi, la pianificazione territoriale e urbanistica di competenza della Regione è stata esercitata soltanto con l'approvazione del Piano Territoriale Regionale (PTR), avvenuta con la L. R. del 13 ottobre 2008 n. 13, mentre non sono stati adottati i Piani Settoriali Regionali (PSR) di cui alla citata L.R. 16/2004 regolanti specifici interessi e attività coinvolgenti l'uso del territorio;

CONSIDERATO

- a. che la Sig.ra Carrano Palmira - nata a Reggiano (SA) il 05/03/1965 in qualità di rappresentante legale della società "Eden Service s.r.l." con sede in Monte San Giacomo (SA) cap 84030 alla località Cammineo P. IVA 03993060650, proprietaria della struttura ricettiva "Hotel Princess" nel Comune di Vibonati (SA) Via Carlo Pisacane 29 loc. Villammare, - con istanza del 25/06/2012 acquisita al protocollo del Settore con il n. 490538 del 27/06/2012 - ha richiesto la rimozione del vincolo di destinazione per la medesima struttura ricettiva;
- b. che con relazione economica-finanziaria del 10/04/2012, allegata alla predetta istanza, sottoscritta dal dott. Falco Gianpiero dottore commercialista con studio in Napoli iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli al n. 2091, è stata esposta la non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva;
- c. che, con la medesima istanza, la Sig.ra Carrano Palmira dichiarava che per la realizzazione della suddetta struttura ricettiva le era stato concesso un finanziamento dal Ministero dello Sviluppo Economico con D.M. n. 129518 del 27/11/2003 e che lo stesso veniva revocato successivamente con D.M. n. VII/RC/9/161201;

- d. che, alla luce di quanto dichiarato, lo scrivente Settore inoltrava nota al Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 681320 del 18/09/2012 per richiedere se le somme erogate e successivamente revocate, fossero state restituite;
- e. che, in riscontro alla precedente nota, il Ministero dello Sviluppo Economico comunicava con nota prot. 1020 del 09/01/2013 che l'impresa Eden Service, non aveva provveduto alla restituzione dell'importo a suo tempo erogato;
- f. che, con nota acquisita al protocollo del Settore in data 14/12/2012 l'impresa Eden Service s.r.l. comunicava, alla Banca Concessionaria Europrogetti & Finanza S.p.A. e, p.c. al Ministero, la disponibilità alla restituzione delle somme ricevute;
- g. che con nota acquisita al protocollo del Settore n. 426215 del 14/06/2013 l'impresa Eden Service s.r.l. trasmetteva ipoteca volontaria a favore di Equitalia Sud S.p.A. su beni immobili a garanzia delle somme iscritte a ruolo con atto a Rogito del Notaio Maria D'Alessia del 13/06/2013 repertorio 37803 raccolta n. 18733 compresa la cartella 100201200421468840 riferita a tributi 1/T212 emessa dal Ministero dell'Industria Settore Contenzioso;
- h. che con la nota n. 84920 del 03/02/2012 sono stati richiesti i pareri di cui al comma 5, art. 3, della L.R. 16/2000, all'Ente Provinciale per il Turismo di Napoli nonché alle Associazioni di categoria e alle organizzazioni sindacali di settore della medesima provincia;

CONSIDERATO altresì

- a. che, dalla documentazione prodotta dall'istante e dal riscontro ai richiesti pareri da parte dell'Ente Provinciale per il Turismo di Napoli, delle Associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali di settore non emergono elementi ostativi alla rimozione del vincolo;
- b. che - stante la perdurante assenza di una pianificazione settoriale regionale regolante specifici interessi e attività coinvolgenti l'uso del territorio e in base alla legislazione vigente in materia urbanistica ed edilizia – le valutazioni della Regione, acquisiti i pareri di cui all'art. 5 della L.R. 16/2000, di fatto non possono che limitarsi al controllo circa la sussistenza di contributi pubblici per la realizzazione del manufatto, atteso che in tale ipotesi il vincolo deve perdurare per un certo periodo, pena la decadenza del contributo e la restituzione del medesimo;
- c. che, pertanto, necessitando il Comune della previa autorizzazione regionale nell'ambito del procedimento per il mutamento della destinazione turistico-ricettiva in atto, l'autorizzazione di cui alla legge 16/2000, avente per oggetto la rimozione del vincolo, si configura come atto presupposto rispetto al provvedimento finale produttivo di effetti giuridici, di competenza esclusiva del Comune;

RITENUTO di dover provvedere, nei limiti di quanto sopra esposto, al rilascio della richiesta autorizzazione;

VISTI

- a. il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico Edilizia)
- b. la L.R. 28 novembre 2000, n. 16, "Sottoposizione a vincolo di destinazione delle strutture ricettive-turistiche";
- c. la L.R. 28 novembre 2001, n. 19
- d. la L.R. 22 dicembre 2004, n. 16 "Norme sul governo del territorio;
- e. la L.R. 13 ottobre 2008, n. 13 "Piano Territoriale Regionale"
- f. la deliberazione della G.R. 03/06/00 n. 3466, ad oggetto "Attribuzione di funzioni ai Dirigenti della Giunta Regionale";
- g. la deliberazione della Giunta Regionale n. 2119 del 31/12/2008, con la quale è stato, tra l'altro, conferito all'arch. Mario Grassia l'incarico di Dirigente del Settore 02 dell'A.G.C. 13;
- h. il Decreto Dirigenziale n. 3 del 02/02/2009 del Coordinatore dell'A.G.C. 13 "Delega di funzioni al Dirigente del Settore 02";

alla stregua dell'istruttoria espletata dal Settore *“Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche”* e sulla scorta dell'espressa dichiarazione di regolarità amministrativa e contabile della stessa resa dal responsabile del procedimento

DECRETA

1. di autorizzare, nei limiti della propria competenza in materia, la rimozione del vincolo di destinazione per la struttura turistico-ricettiva della società *“Eden Service s.r.l.”* con sede in Monte San Giacomo (SA) cap 84030 alla località Cammineo P. IVA 03993060650, proprietaria della struttura ricettiva *“Hotel Princess”* nel Comune di Vibonati (SA) Via Carlo Pisacane 29 loc. Villammare;
2. di demandare al Comune di Monte San Giacomo (SA) - prima che assuma ogni determinazione circa il mutamento della predetta destinazione d'uso - le valutazioni tecniche e giuridico-amministrative, di propria esclusiva competenza e responsabilità, in merito al rispetto di tutte le prescrizioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti e dalle norme che regolano lo svolgimento delle attività edilizie;
3. di trasmettere il presente atto al Comune di Monte San Giacomo (SA), all'EPT di Salerno, all'AGC 02, Settore 01, Serv. 04 *“Registrazione atti monocratici – Archiviazione decreti dirigenziali”*, alla società interessata, al BURC per la pubblicazione e, per conoscenza, all'Assessore al Turismo e ai Beni Culturali.

GRASSIA